

a mezzo dell'Avv. Paone ed ebbe cura di impedire, attraverso varie pressioni, che l'argomento potesse venire esaminato e risolto in sede di ulteriori trattative sindacali.

9 - Nell'atto di citazione gli attori affermano di aver diritto ad una diciassettesima mensilità, a titolo di minimo garantito di partecipazione agli utili.

Da quanto detto nei paragrafi precedenti risulta che la domanda non è fondata. Infatti le retribuzioni risultanti dall'accordo 27 novembre 1950, poi trasfuso nel contratto 6 aprile 1951, comprendono, in sé, la "mensilità utili", la quale fu considerata nel calcolo delle spettanze dovute al personale in base al contratto 1941, onde ricavarne la nuova retribuzione applicando - come si è detto - opportuno indice di rivalutazione delle retribuzioni globali del 1938 e apportando le concordate variazioni strutturali.

Comunque, detta nuova retribuzione, essendo nel complesso assai più vantaggiosa di quella prevista nel contratto collettivo 1941, avrebbe, in ogni caso, lecitamente sostituito quest'ultima.

È per queste ragioni che alla richiesta del personale, avanzata nel 1953, di una diciassettesima mensilità, non è stato dato corso.